



Modena, 5 gennaio 2023

Prov. N. ODS 5/2023

Prot. n. 50.0

Anno 2023 Tit. LCI 2 Fasc.

Allegati:

Oggetto: D. Lgs. n. 150/2022. L. n. 199 del 30 dicembre 2022 di conversione del D.L. n. 162/2022. Impugnazioni. Modalità di presentazione. Modello 24 registro deposito dichiarazioni impugnazioni e atti relativi a procedimenti davanti ad altre autorità giudiziarie. Cessazione tenuta. Disposizioni.

La legge 30.12.2022, n. 199, di conversione del D.L. n. 162/2022, (in G.U. 30.12.2022 n. 304), in vigore dal 31.12.2022, ha apportato significative modifiche al regime transitorio delle norme introdotte dal D. Lgs. n. 150/2022 in tema di impugnazioni.

L'art. 33 del D. Lgs. n. 150/2022, in combinato disposto con i relativi artt. 87 e 98, prevede particolari modifiche alle modalità di presentazione dell'atto di impugnazione, apportando altresì modificazioni all'art. 582 c.p.p.

In particolare:

- l'art. 582 cpp, comma 1, dispone la presentazione dell'atto di impugnazione mediante deposito con le modalità previste dall'art 111-*bis* cioè mediante deposito telematico, nella cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato;
- l'art. 582 cpp, comma 1-*bis* consente alle parti private di presentare l'atto o con deposito telematico, ovvero personalmente, anche a mezzo di incaricato, nella cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato;
- l'art. 87 comma 4 e 5 D. Lgs n. 150/2022, prevede che gli artt. 111-*bis* e 582, comma 1-*bis*, c.p.p. si applicheranno a partire dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione dei regolamenti (da pubblicarsi comunque entro il 31.12.2023) che dovranno definire le regole tecniche riguardanti le modalità telematiche di deposito, ovvero sino al diverso termine previsto dal regolamento; nelle more, pertanto, continueranno ad applicarsi le disposizioni dell'art. 164 disp. att. c.p.p.

In seguito alle modifiche apportate al comma 6 dell'art. 87 D. Lgs. n. 150/2022 dall'art. 5-*quater* della L. n. 199/2022, entro i termini su indicati continuerà ad essere possibile presentare l'atto di impugnazione da parte delle sole parti private davanti ad un agente consolare, che provvederà a trasmettere l'atto immediatamente alla cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato.

- L'art. 87-*bis* introdotto dall'art. 5-*quinqies* della L. n. 199/2022 prevede che, fino alla piena attuazione tecnica del processo penale telematico, l'atto di impugnazione sia depositato dal difensore a mezzo PEC alla PEC dedicata dell'Ufficio giudiziario che ha emesso il provvedimento impugnato. Diversamente, nel caso di riesame o di appello avverso ordinane in materia di misure cautelari personali e reali, l'atto di impugnazione deve essere trasmesso alla PEC dell'Ufficio competente a decidere in merito.

Il deposito è tempestivo quando è eseguito entro le ore 24 del giorno di scadenza.

- l'art. 87-*bis* comma 7, inoltre, ferme restando le disposizioni di cui all'art. 591 c.p.p., ha previsto le seguenti cause di inammissibilità dell'atto di impugnazione depositato telematicamente:

- quando l'atto di impugnazione non è sottoscritto digitalmente dal difensore;
 - quando l'atto è trasmesso da un indirizzo di posta elettronica certificata che non è presente nel Registro generale degli indirizzi certificati (REGINDE);
 - quando l'atto è trasmesso a un indirizzo di PEC non riferibile in base al provvedimento DGSIA all'ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato;
 - nel caso di richiesta di riesame o di appello contro ordinanze in materia di misure cautelari personali e reali, quando l'atto è trasmesso a un indirizzo di PEC non riferibile in base al provvedimento DGSIA all'ufficio competente a decidere.
- Nei suddetti casi il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato dichiara, anche d'ufficio, con ordinanza l'inammissibilità dell'impugnazione e dispone l'esecuzione del provvedimento impugnato.
- l'art. 98 del D. Lgs. n. 150/2022 dispone l'abrogazione del comma 2 dell'art. 582 c.p.p. e dell'art. 583 c.p.p., pertanto, non è più possibile per le parti private e i difensori:
- presentare l'atto di impugnazione nella cancelleria del Tribunale o dell'Ufficio del Giudice di Pace del luogo in cui si trovano, se tale luogo è diverso da quello in cui fu emesso il provvedimento impugnato;
 - proporre l'impugnazione con telegramma o con atto da trasmettersi a mezzo di raccomandata alla cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento.

A parziale modifica, sostituzione, integrazione provvedimenti n. 122 del 30 novembre 2020 n. 607 prot., n. 22 prot del 12 gennaio 2021, n 173 del 13 marzo 2021 e sino a diverse superiori disposizioni e determinazioni.

Dispone

- a. il personale incaricato del servizio impugnazioni del Tribunale, dell'Ufficio del Giudice di Pace di Modena, di Finale Emilia e di Pavullo nel Frignano, deve procedere alla chiusura definitiva¹ al 30 dicembre 2022 del "*Modello 24 registro deposito dichiarazioni impugnazioni e atti relativi a procedimenti davanti ad altre autorità giudiziarie*" e alla successiva archiviazione, essendo venuti meno i presupposti per la tenuta;
- b. il deposito dell'atto di impugnazione avverso i soli provvedimenti emessi dai rispettivi giudici del Tribunale, dell'Ufficio del Giudice di Pace di Modena, di Finale Emilia e di Pavullo nel Frignano, può essere effettuato allo sportello – negli orari di apertura al pubblico - solo ed esclusivamente se richiesto da una parte privata personalmente, o a mezzo di incaricato.

Allo stato, non risulta assegnato da DGSIA uno specifico indirizzo PEC all'Ufficio del Giudice di Pace di Finale Emilia e all'Ufficio del Giudice di Pace di Pavullo nel Frignano. Posto che tra le cause di inammissibilità dell'impugnazione rientra la trasmissione a un indirizzo di PEC non riferibile in base al provvedimento DGSIA all'ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato, sino a diversa disposizione anche normativa, l'unica modalità di deposito prevista e consentita per tali uffici è quella allo sportello.

- c. il deposito dell'atto di impugnazione comunque denominato (es. appello, ricorso per Cassazione, riesame misure cautelari reali, opposizione a richiesta di archiviazione art. 410, opposizione ex art 410-bis, opposizione al decreto penale di condanna art. 461, opposizione ordinanze del GE art. 667 cpp, ecc) per avere valore legale deve essere inviato dalla PEC del difensore, inserita in REGINDE, alla PEC attivata da DGSIA, per le specificate esigenze processuali:
 - avverso i provvedimenti emessi dai giudici del Tribunale di Modena a depositoattipenali.tribunale.modena@giustiziacert.it

¹ con annotazione in calce all'ultima iscrizione del numero d'ordine corrispondente, della data e della firma

- avverso i provvedimenti emessi dai giudici dell'ufficio del Giudice di Pace di Modena a depositoattipenali.gdp.modena@giustiziacert.it.

d. ai fini dell'attestazione del deposito degli atti pervenuti via PEC il personale di cancelleria provvede a:

1. aprire l'atto e gli allegati, verificare la presenza della firma digitale
2. annotare nel registro SICP la data di ricezione;
3. inserire l'atto, la documentazione allegata e i dati relativi alla PEC (ricezione e provenienza) nel fascicolo telematico (TIAP);
4. inserire nel fascicolo cartaceo in apposito specifico sottofascicolo – al fine della continuità della tenuta - copia analogica dell'atto ricevuto con l'attestazione della data di ricezione nella casella PEC dell'ufficio (dato "storico", desumibile e verificabile dal sistema informatico) e dell'intestazione della casella di PEC di provenienza.

Tali attestazioni possono essere sostituite dalla stampa del messaggio della PEC ricevuta in quanto dalla stessa risultano: l'indirizzo del mittente e del destinatario; l'oggetto del messaggio (ricorso \ appello avverso, ecc.); l'indicazione degli atti ad esso allegati i quali riportano, di regola, l'estensione informatica del formato di sottoscrizione ("p7m"; "pdf.signed").

Sulla stampa del messaggio va comunque annotato che è stata verificata:

- la firma digitale del soggetto che ha sottoscritto l'atto;
 - la correttezza della casella PEC di destinazione (depositoattipenali.tribunale.modena@giustiziacert.it depositoattipenali.gdp.modena@giustiziacert.it);
 - la presenza della casella del mittente in Reg.Ind.E., (da PST).
- e apposta data, timbro e firma del funzionario.

e. al fine di consentire al giudice di assumere le determinazioni in merito all'eventuale presenza di cause di inammissibilità, il personale di cancelleria, qualora rilevi delle irregolarità è tenuto ad investire immediatamente il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato al fine di emettere l'ordinanza di cui all'art. 87-bis comma 8 (introdotto dall'art. 5-*quinquies* della L. n. 199/2022).

In tal caso provvede a:

1. sottoporre tempestivamente al giudice il fascicolo e sottofascicolo di cui al punto 4 lett.d.;

2.comunicare all'avvocato tramite TIAP l'eventuale provvedimento di inammissibilità.

Diversamente si darà corso agli ordinari adempimenti e attività previste (es. notifiche al PM e parti, formazione fascicolo impugnazione, annotazioni in SICP, trasmissione anche tramite TIAP del fascicolo al giudice di appello o legittimità, ecc.).

f. posto che per il deposito degli atti penali, è specificamente prevista una casella PEC, qualora gli stessi pervengano ad altre PEC (protocollo informatico, Dirigente, ecc) o PEO (casella di articolazione amministrativa es. tribunale.modena@giustizia.it, o del dipendete, ecc.), a tali messaggi non deve essere dato seguito - con esonero dalla gestione - in quanto impropriamente trasmessi a casella non abilitata alla ricezione degli atti processuali.

A mero titolo di cortesia e di leale collaborazione al fine di consentire al mittente di rispettare l'eventuale deposito nei termini, può essere inviato in risposta una mail del seguente tenore *"messaggio rifiutato in quanto pervenuto a casella di posta elettronica non abilitata alla ricezione degli atti processuali"*.

Il Presidente del Tribunale
dott. Pasquale Liccardo



Il Dirigente Amministrativo
dott.ssa Lujgina Signoretti

Si comunichi per conoscenza e norma a tutto il personale amministrativo del Tribunale, dell'Ufficio del Giudice di Pace di Modena, di Finale Emilia e di Pavullo nel Frignano, e per conoscenza ai magistrati togati, e onorari del settore penale, al MAGRIF, al Sig. Presidente della Corte di Appello di Bologna, al Sig. il Procuratore Generale di Bologna, al Sig. Procuratore della Repubblica di Modena, al Sig. Presidente del Consiglio Ordine Avvocati di Modena. Si pubblichi sul sito web del Tribunale.